



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 11 / 2026

CASTELFOOD 2026 – 13 E 14 GIUGNO 2026 – ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E RUMORE

IL SINDACO

VISTA la manifestazione temporanea denominata CASTELFOOD 2026, a cura dell'Associazione Botteghe della Rocca, organizzata in collaborazione col Comune di Castelnovo di Sotto e l'Unione Terra di Mezzo (nel seguito, Unione) presso le aree di Piazza Prampolini, Piazzale Posta, Largo Garibaldi, via Gramsci e Via Roma, caratterizzata da stand gastronomici di diversi tipi ed intrattenimento musicale;

CONSIDERATO che la manifestazione è caratterizzata da una variegata offerta d'intrattenimento culturale come da programma allegato, con attività di spettacolo e somministrazione temporanea di alimenti e bevande, con l'obiettivo di dare risalto e visibilità al Comune all'Unione in un contesto di ampio respiro territoriale;

RILEVATO che la manifestazione può costituire una consistente occasione di richiamo e comportare pertanto un notevole afflusso di persone, con conseguente prevedibile significativo consumo di bevande;

CONSIDERATO che l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine possono costituire una delle principali concause di danni anche gravi a persone e cose, stante che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo, possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo specie in situazioni d'assembramento e particolare eccitazione nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per la tutela dell'incolumità delle persone e la salvaguardia dell'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni di massima garanzia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

VISTA l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, implicita a mezzo della concessione di patrocinio dell'evento da parte dell'Unione e del Comune, approvata con Deliberazione di Giunta Unione n. 18 del 26/02/2026 ad oggetto "CALENDARIZZAZIONE EVENTI ANNUALITA' 2026 - COMUNI DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO. LINEE DI INDIRIZZO E PATROCINIO. AGGIORNAMENTO ALLA DELIBERA N. 5/2026 E N. 12/2026";

RICHIAMATO il verbale della "Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in forma associata tra i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto", del 27 maggio 2026, relativo all'esame progetto della manifestazione "Castelfood 2026";

VISTI pertanto:

- il D.L. 14/2017, come convertito dalla L. 48/2017: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art. 50, c. 5 del D. Lgs.267/2000 (TUEL), che prevede che "Il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...";
- l'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione;
- la circolare del Ministero dell'Interno n.11011/1/110/(10) – Piantedosi – ss.mm.ii.. del 18/07/2018, che definisce modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

RICHIAMATA la circolare del Capo della Polizia in data 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 che, per quanto attiene alle competenze comunali, prevede la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

PRESO ATTO che né il Comune di Castelnovo di Sotto né l'Unione dispongono di un Regolamento per le Attività rumorose temporanee e pertanto, per poter autorizzare la manifestazione in deroga ai limiti acustici di legge, si deve fare riferimento alla DGR 1197/2020;

VISTI, pertanto:

- la L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), art. 6, c.1, lett. h);
- il DPCM 01/03/1991, art. 1, c,4;
- il DPCM 14/11/1997;
- la DGR 637/2004;
- la L.689/1981;

STANTE l'occasionalità ed eccezionalità dell'evento,

ORDINA

1. in materia di sicurezza urbana:

- il divieto a chiunque di introdurre ed utilizzare contenitori e bottiglie di vetro nonché lattine all'interno e nelle immediate adiacenze dell'area spettacolo, sita nelle aree interessate di Piazza Prampolini, Piazzale Posta, Largo Garibaldi, via Gramsci e Via Roma, fatta eccezione per le zone autorizzate al ristoro e per le distese estive autorizzate pertanto per il solo consumo in loco, **dalle ore 18:00 del 13/06/2026 alle ore 03:00 del 14/06/2026;**
- il divieto assoluto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana;

2. in materia di rumore ed inquinamento acustico;

- che gli eventi che si terranno negli spazi della manifestazione siano autorizzati in deroga ai limiti di rumore **dalle ore 18:00 del 13/06/2026 alle ore 03:00 del 14/06/2026**;
- che tutti gli operatori interessati provvedano affinché durante la manifestazione non venga superato il limite di **85 dB(A)** in facciata alle abitazioni circostanti;
- che sia rispettato, ai fini della tutela della salute degli utenti, il valore di **108 dB(A)** di LASmax nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online e sui siti web istituzionali del Comune di Castelnovo di Sotto e dell'Unione;
- di inoltrare il presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale dell'Unione e al Comando Stazione Carabinieri di Castelnovo di Sotto affinché applichino la presente Ordinanza effettuando ed intensificando gli appositi controlli, anche a scopo preventivo;

AVVERTE CHE

- la violazione alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ex art. 7bis, c. 1bis TUEL;
- in materia di rumore ed inquinamento acustico, fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per cui si procede ai sensi del vigente codice di procedura penale, il mancato rispetto di ciascuna prescrizione di cui sopra è soggetto ex art. 10, c.3 L.447/1995 alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 20.000,00;
- le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. 689/1981 ed il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione; qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza - ingiunzione di pagamento;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, al TAR dell'Emilia Romagna, sezione di Bologna, ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni sempre decorrente dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Castelnovo di Sotto, 10/06/2026

Sindaco

FRANCESCO MONICA / ArubaPEC S.p.A.